

TRIBUNALE FEDERALE
SENTENZA 32/22

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (Relatore),

Cons. Achille SINATRA (Componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 23 novembre 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Circuito Internazionale del Volturno in Limatola (BN), nella persona del titolare Giuseppe DI DOMENICO, intestatario della licenza di pista K (463251 permanente C) rilasciata in data 4 marzo 2021 con riferimento alla annualità 2021, e, quindi, scaduta e non rinnovata.

FATTO

Con provvedimento nr 36/22 datato 7 luglio 2022, rimesso a questo Tribunale in data 6 ottobre 2022, la Procura Federale deferiva il licenziato meglio sopra definito per violazione degli artt. 6, 8.1 e 110, u.c., del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN), nonché dell'art 6 del Regolamento Nazionale Circuiti Karting, in quanto, pur essendo soggetto ai vincoli della normativa ACI - permanendo, nei suoi confronti, malgrado la segnalata scadenza ed il mancato rinnovo della licenza, lo status di "licenziato" , ai sensi dell'art 178 del RSN - consentiva lo svolgimento, nel circuito predetto, delle seguenti manifestazioni non iscritte nel calendario nazionale ACI, così contravvenendo alle disposizioni innanzi richiamate:

- . 1° ASI Master Show, organizzato da ASD Sanniomotorsport: data 2/3 marzo 2022;
- . Slalom di autovetture, organizzato da ASD Scuderia Testa Corse : data 26/27 marzo 2022;
- . 2°ASI Master Show, organizzato da ASD Sanniomotorsport, con percorso terra - asfalto: data 30/31 luglio 2022.

Il deferimento di cui sopra era conseguente ad una previa comunicazione da parte del referente ACI Campania - settore Karting - alla Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali dell'Istituto - comunicazione con la quale si rendeva noto alla detta Direzione come, nonostante le ripetute sollecitazioni nel tempo formulate, presso il surrichiamato impianto, si continuasse "...ad organizzare gare non autorizzate". Dalla predetta, iniziale attivazione derivava una specifica



rappresentazione dei fatti ad opera della cennata Direzione rivolta alla competente Procura Federale, rappresentazione cui ha fatto seguito il deferimento in analisi.

Ciò premesso, l'esito dell'attività istruttoria esperita, al riguardo, dalla Procura Federale in merito alla vicenda, e le conclusioni cui la stessa è pervenuta, sono così sintetizzabili:

-l'incolpato Giuseppe DI DOMENICO nell'annualità 2021 era titolare di valida licenza ACI pista K, quale innanzi specificata;

-la suddetta licenza, non rinnovata a suo tempo, è, a data corrente, scaduta e tale era anche nei giorni - innanzi riportati - nei quali si sarebbero svolte, a parere dei segnalanti e della Procura, le competizioni in argomento;

-dai rilevamenti sviluppati e dai documenti acquisiti, può ricavarsi che:

. l'impianto di cui si tratta è riconducibile all'incolpato Giuseppe DI DOMENICO Presidente dell'ASD Circuito Internazionale del Volturno (vgs specifico atto costitutivo dell'Associazione de quo, presente in fascicolo);

. il circuito oggetto del deferimento è supportato da regolare certificato di omologazione rilasciato il 29 luglio 2020, certificato avente scadenza triennale dalla data di rilascio, e, perciò, pienamente valido al tempo dei fatti contestati ed ancora tale fino al 28 luglio 2023; certificato, tuttavia, classificato di categoria Nazionale di grado C, e, quindi, omologante esclusivamente per l'esercizio di gare Karting;

. da molteplici e concordanti emergenze acquisite per via informatica (tutte riportate, in copia, a fascicolo), si ricava, come, secondo logica e per indizi del tutto significativi, nei giorni indicati a fianco delle indagate competizioni, l'attività "abusiva" segnalata si sia effettivamente svolta in forme e contenuti non autorizzati né autorizzabili se si tiene conto, in particolare, che alcune manifestazioni avrebbero riguardato - come emerge dalla documentazione "informatica" summenzionata - autovetture, e, quindi mezzi, non legittimati a competere nello specifico circuito, omologato, come detto, esclusivamente per Kart.

Di qui, conclusivamente, l'incolpazione istruttoria innanzi riportata per violazione delle norme specificate, da cui la richiesta di applicazione della pena dell'ammenda per euro 5.000, visto l'art 227.12 RSN, sanzione che tiene conto anche, come accennato, della trasgressione dell'art 6 RDS Karting riconducibile alla presenza di autovetture in circuito Karting non omologato per detta tipologia di mezzi.

Tutto ciò evidenziato, nella odierna Udienza, la Procura ha ribadito il proprio assunto, confermando la responsabilità del licenziato Giuseppe DI DOMENICO in rapporto alle norme innanzi indicate cui ha ricondotto la misura sanzionatoria a suo tempo richiesta. In particolare, nel dettaglio, la Procura ha tenuto a sottolineare come, sul



piano formale, il deferito, nelle memorie difensive quali formulate dal proprio procuratore, mentre ha inizialmente richiamato una supposta improcedibilità per inutile decorso dei termini, non abbia, poi supportato e motivato formalmente l'istanza; istanza, peraltro, di cui ha rilevato l'infondatezza in quanto l'attività istruttoria si è correttamente procedimentalizzata rispettando, a pieno, la tempistica ex art 48 Regolamento di Giustizia Sportiva (di seguito, RGS). Sempre sul piano formale, la Procura, aggiuntivamente, ha posto in risalto come l'ulteriore eccezione rappresentata dalla difesa consistente nella imperseguibilità del DI DOMENICO a motivo della non titolarità di licenza ACI al tempo della ritenuta effettuazione delle gare, non abbia alcuna possibilità di positivo riscontro a motivo della portata degli artt. 178 e 222 RSN, norme che sanciscono il principio del mantenimento dello status di licenziato anche successivamente alla scadenza naturale delle licenze ed al mancato versamento della specifica tassa, salvo espressa rinuncia o radiazione; mantenimento, significativamente e autorevolmente confermato, con gli effetti predetti, dalla sentenza nr 3/22 della Corte Federale di Appello (sinteticamente, CFA).

Sul piano del merito, inoltre, la Procura ha confermato il proprio convincimento e le conseguenze sanzionatorie riconducibili allo stesso. Al riguardo, in sede di Udienza, la stessa Procura ha posto in risalto come le notizie "informatiche" acquisite (locandine, fotografie, classifiche, ecc.) seppure non capaci di effetti certificatori, idonei a documentare con certezza indiscutibile e comprovata la verifica degli eventi, costituiscano, tuttavia, nel loro insieme, una testimonianza indubbiamente significativa, che non può essere ignorata ; una testimonianza che conferma le conoscenze di referenti istituzionali locali - formalmente e responsabilmente riportate agli Organismi decisori – e che trasmette una realtà illustrata da molteplici, concordanti fonti, espressa da specifici documenti (articolate locandine) e qualificata dalla rappresentatività riflessa da alcuni elementi (classifiche nominative, messaggi rivolti ad individuate collettività – cronometristi, assistenti di vario tipo, giudici di gara, ecc.); in definitiva, una realtà radicata su segnali confortanti e concordanti, che convincono, secondo logica, circa l'effettivo, avvenuto verificarsi degli episodi riportati; un insieme articolato, in definitiva, la cui ricorrenza rende assai più improbabile la possibilità dell'opposta tesi, costituita dalla dichiarata insussistenza degli eventi; e ciò in quanto non può credibilmente ritenersi che le evidenze informatiche possano essere il frutto di una congiunta, preordinata pianificazione volta a dimostrare, falsamente, l'avvenuto svolgimento delle manifestazioni.

Da ciò discende, in sostanza, che se anche le "informazioni" telematicamente acquisite non possono costituire la prova "provata" degli eventi e dei comportamenti addebitati,



esse si collocano, a pieno titolo, nelle categoria degli indizi, peraltro plurimi e univocamente indicativi, in un contesto nel quale la soluzione avversa non appare logicamente condivisibile.

Nella stessa Udienza, l'incolpato, per il tramite del difensore, mentre si è astenuto, sul piano formale, dal trattare il tema della improcedibilità per decorso dei termini, ha ribadito il criterio della non perseguibilità del DI DOMENICO non essendo lo stesso, al tempo, titolare la licenza di licenza ACI. Nel merito il predetto difensore, confermando, in sostanza, quanto riferito in sede di memorie difensive, ha sostenuto che nelle giornate più volte riferite, nessuna gara automobilistica si è sviluppata presso il circuito in esame e che, comunque, riprendendo quanto emerge dalle memorie, "... pur considerando che in tali date si siano svolte manifestazioni automobilistiche, le stesse non possono considerarsi minimamente agonistiche."..ma. piuttosto manifestazioni ludico ricreative amatoriali. Muovendo da tali premesse, il difensore ha chiesto l'assoluzione dell'incolpato o, in subordine, l'applicazione della sanzione dell'ammenda in misura minima.

DIRITTO

In esito a quanto sopra, l'analisi delle documentate emergenze istruttorie, tenuto conto anche di quanto è emerso in sede dibattimentale, evidenzia le seguenti, obiettive risultanze, favorendo le considerazioni e le conclusioni che seguono:

- ai tempi delle segnalate manifestazioni, il DI DOMENICO non era, come non è, un licenziato ACI avendo lo stesso fatto scadere inutilmente la licenza di cui era intestatario e non avendo versato tempestivamente la prevista tassa;
- ciononostante, a motivo della portata del combinato disposto degli artt. 177,178 e 222 del RSN il soggetto è vincolato agli obblighi di rispetto della normativa ACI, latamente intesa, ed è punibile nel caso di comprovata trasgressione;
- le manifestazioni, secondo logica, devono ritenersi effettivamente realizzatesi per la ricorrenza di plurime circostanze significativamente indiziarie e tali da far ritenere decisamente improbabile la dichiarata, totale assenza di iniziative della specie;
- anche in esito alla rappresentata ipotesi dell'esercizio nella sede de quo, nei giorni noti, in luogo delle segnalate gare, di manifestazioni a contenuto ludico ricreativo amatoriale – affermazione che, in definitiva, ammette, comunque, una presenza in sede di automezzi, seppure in un'ottica non competitiva, indimostrata - emergono forti perplessità stante la totale assenza di elementi, anche indiziari, di qualsiasi natura, portati, sia in sede di memorie che in Udienza, a sostegno dell'ipotesi; circostanza, quest'ultima, cui corrisponde, al contrario, il ricorrere di indicazioni convergenti idonee a supportare validamente la soluzione contrapposta.



Per queste ragioni, il Tribunale, pur nella specificità del contesto, riconosce fondati gli addebiti mossi all'incolpato e lo ritiene responsabile della violazione degli artt. 6.,8.1. e 110 u.c., RSN, nonché dell'art. 6 del RDS Regolamento Nazionale Circuiti Karting, e, visto l'art.227.12, stesso RSN, lo condanna alla sanzione, ritenuta congrua, dell'ammenda di euro 1.000. In aggiunta, questo Tribunale ritiene, tenuto conto della portata degli artt. 110, u.c., e 115, c.3., RSN, di dover rimettere all'attenzione degli Organismi competenti la valutazione circa la sospensione o revoca del certificato di omologazione, ancora valido, riguardante il circuito in analisi.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Circuito Internazionale Del Volturmo (lic. 463251), in persona del legale rappresentante Di Domenico Giuseppe, responsabile dell'incolpazione ascritta e gli applica l'ammenda di € 1000.

Deciso in videoconferenza, il 23 novembre 2022

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo Marchetti



IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti





Automobile Club d'Italia
SPORT